



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Dipartimento Urbanistica e Ambiente

Prot. n. int. 98

Fossano , li 26.08.2008

OGGETTO: Piano Generale degli Impianti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 26 settembre 2002.
Nulla osta dell'ordine o collegio professionale per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni relative ad esercizio delle professioni sanitarie.
Abrogazione.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 2 della Legge 5 febbraio 1992 n. 175 *“Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie”* modificato dall'art. 3, L. 26 febbraio 1999, n. 42, dall'art. 12, L. 14 ottobre 1999, n. 362 e dal comma 8 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112, che testualmente recita *“Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1¹, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. ...”*;

Visto il concernente Decreto applicativo del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n.657;

Richiamato il *Piano Generale degli Impianti* approvato con Deliberazione del Consiglio

¹ **1.** 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali ⁽²⁾.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;

c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Comunale n.64 del 26 settembre 2002, che richiama i citati obblighi di nulla osta dei collegi ed ordini nell'ambito dell'articolo 4.4.1 e 4.4.10;

Atteso che tali richiami fanno riferimento rispettivamente alla “*normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657...*” (articolo 4.4.1) ovvero ad un generico richiamo alle dimensioni, che restano peraltro invariate e prescrittive (articolo 4.4.10);

Preso atto che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche con legge 4 agosto 2006, n. 248, sancisce che: “...sono *abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:...il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine*”;

Atteso che risulta che tale dispositivo abbia tacitamente determinato l'abrogazione dei citati Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e Decreto applicativo del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n.657 per ciò che concerne l'obbligo di rilascio del nulla osta da parte degli Ordini e Collegi;

Preso atto che gli Ordini professionali hanno già inteso in tal senso la norma provvedendo a disporre adeguate *linee guida dell'informazione sanitaria* in ossequio ai propri Codici di Deontologia Medica;

Ritenuto che i richiami al *Piano Generale degli Impianti* siano palesemente frutto di ossequio normativo rispetto alle norme in allora vigenti e quindi da intendersi tacitamente abrogati in quanto non espressione di potestà pianificatoria di rango comunale;

Ritenuto pertanto, in ossequio al principio di snellimento del procedimento amministrativo, di leale collaborazione con il cittadino e di ossequio ai principi di gerarchia delle fonti, di disporre in merito adeguata prassi operativa;

DISPONE

in considerazione di quanto riportato nelle premesse, affinché per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità a mezzo targhe e inserzioni relative ad esercizio delle professioni sanitarie non sia più necessario richiedere, ai sensi e per i fini del citato *Piano Generale degli Impianti*, il nulla osta dell'ordine o collegio professionale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro MOLA)